



CITTÀ DI FIUMICINO

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 21 dicembre 2011.

Modificato ed integrato con deliberazioni del Consiglio comunale:

- n. 3 del 30 gennaio 2012
- n. 24 del 7 giugno 2012
- n. 18 del 27 aprile 2016
- n. 111 del 15 dicembre 2017
- n. 111 del 20 dicembre 2018
- n. 105 del 28 dicembre 2020

Indice

Articolo 1 Presupposto dell'imposta.....	3
Articolo 2 Soggetto Passivo.....	3
Articolo 3 Esenzioni.....	3
Articolo 4 Misura dell'imposta.....	4
Articolo 5 Obblighi della comunicazione trimestrale e della dichiarazione annuale.....	5
Articolo 5-bis Obblighi del gestore della struttura ricettiva.....	5
Articolo 5-ter Obbligo di resa del conto.....	5
Articolo 6 Versamenti.....	5
Articolo 7 Disposizioni in tema di accertamento.....	5
Articolo 8 Sanzioni tributarie e Ravvedimento operoso.....	5
Articolo 8-bis Sanzioni amministrative non tributarie.....	5
Articolo 9 Riscossione coattiva.....	5
Articolo 10 Rimborsi.....	5
Articolo 11 Contenzioso.....	7
Articolo 11-bis Funzionario responsabile.....	7
Articolo 12 Disposizioni finali e transitorie.....	7

Articolo 1

Presupposto dell'imposta¹

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive – come di seguito elencate – situate nel territorio della Città di Fiumicino.
2. Le strutture turistiche ricettive sono attività sia imprenditoriali che non imprenditoriali tese alla fornitura di servizi legati all'accoglienza dei turisti.
3. Tali attività possono essere svolte in stabili o appartamenti, ed in alcuni casi nella propria abitazione.
4. Le strutture ricettive si suddividono in:
 - **Alberghiere**: Alberghi (o Hotel) – Residenze Turistiche Alberghiere (o Residence)
 - **Extralberghiere**: Guest House o Affittacamere – Ostelli per la gioventù – Hostel o Ostelli – Case e appartamenti per vacanze – Case per Ferie – Bed & Breakfast – Country House o Residenze di campagna.
 - **Strutture all'aria aperta**: Campeggi – Villaggi Turistici.
 - **Alloggi per uso turistico e locazioni brevi**: sono gli immobili ad uso abitativo disciplinati dall'art. 12-bis del Regolamento Regione Lazio n. 8 del 07.08.2015 e dall'art. 4 del D.L. 50 del 24.04.2017.²

Articolo 2

Soggetto Passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe della Città di Fiumicino.
2. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Pertanto, in caso di rifiuto di pagamento dell'imposta da parte del cliente/ospite, il gestore della struttura ricettiva deve comunque versare al Comune l'imposta relativa, salvo il diritto di rivalsa nei confronti del cliente.³

Articolo 3

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori entro il decimo anno di età e gli ultrasettantenni;
 - b) il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 6345;
 - c) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie situate nel territorio comunale, ovvero in quello del Comune di Roma, in ragione di due accompagnatori per paziente;
 - d) coloro che sono costretti a pernottare per circostanze eccezionali ed imprevedibili dovute a calamità naturali e/o cause di forza maggiore.⁴

¹ Articolo modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 7 giugno 2012. Così sostituito dalla deliberazione consiliare n. 18 del 27 aprile 2016.

² Tipologia introdotta dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 111 del 15 dicembre 2017.

³ Comma aggiunto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 105 del 28 dicembre 2020.

⁴ Lettera aggiunta dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 30 gennaio 2012; così modificata dalla deliberazione consiliare n. 24 del 7 giugno 2012.

Articolo 4 Misura dell'imposta⁵

1. L'imposta di soggiorno è applicata nelle misure di cui alle tabelle seguenti:

Strutture ricettive alberghiere	Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino ad un massimo di dieci anche non consecutivi)
Albergo (o Hotel) Cinque stelle	€ 4,00
Albergo (o Hotel) Quattro stelle e Tre stelle	€ 3,00
Albergo (o Hotel) Due stelle e Una stella	€ 1,80

Altre strutture ricettive alberghiere	Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino ad un massimo di dieci anche non consecutivi)
Residenze turistiche alberghiere (Residence)	€ 2,00

Strutture ricettive extra-alberghiere	Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino ad un massimo di dieci anche non consecutivi)
Case ed appartamenti per vacanze (<i>svolta sia in forma "imprenditoriale" che "non imprenditoriale"</i>)	€ 2,00
Case per ferie	€ 2,00
Affittacamere o Guest House	€ 1,50
Bed & Breakfast (<i>svolta sia in forma "imprenditoriale" che "non imprenditoriale"</i>)	€ 1,50
Country House o Residenze di campagna	€ 2,00
Ostelli per la gioventù	€ 1,50
Hostel o Ostelli	€ 1,50

Strutture ricettive all'aria aperta	Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino ad un massimo di dieci anche non consecutivi)
Campeggi	€ 1,50
Villaggi turistici	€ 1,50

Attività Agrituristiche	Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino ad un massimo di dieci anche non consecutivi)
Agriturismi	€ 1,50

Alloggi per uso turistico e locazioni brevi	Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino ad un massimo di dieci anche non consecutivi)
Alloggi per uso turistico e locazioni brevi ⁶	€ 1,50

L'imposta è applicata fino ad un massimo di 10 (dieci) pernottamenti anche non consecutivi.

⁵ Articolo sostituito dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 27 aprile 2016. Così modificato dalla deliberazione consiliare n. 111 del 20 dicembre 2018.

⁶ Introdotto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 111 del 15 dicembre 2017.

Articolo 5

Obblighi della comunicazione trimestrale e della dichiarazione annuale⁷

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica al Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie del Comune di Fiumicino, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza.
2. La comunicazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione anche avvalendosi gratuitamente degli intermediari dalla stessa abilitati. Sul portale istituzionale del comune – nell'apposita sezione dedicata all'imposta di soggiorno – sono disponibili tutte le indicazioni necessarie per poter adempiere – telematicamente – all'obbligo dichiarativo.⁸
3. Solo ed esclusivamente nei casi di “Alloggi per uso turistico” e “locazioni brevi” – considerata la natura occasionale dell'attività ricettiva – è possibile trasmettere la predetta dichiarazione trimestrale all'indirizzo PEC istituzionale “protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it”⁹.
4. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, il gestore della struttura ricettiva deve presentare, esclusivamente in via telematica, una dichiarazione annuale cumulativa secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal Comune¹⁰.

Articolo 5-bis

Obblighi del gestore della struttura ricettiva¹¹

Oltre agli obblighi di cui all'articolo 5, il gestore della struttura ricettiva deve:¹²

- 1) informare il soggetto passivo dell'imposta dell'obbligo tributario, del suo importo e dei termini e modalità per assolverlo nonché di richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite;
- 2) rendicontare e versare al Comune il relativo importo nei modi e nei tempi previsti dal successivo articolo 6;¹³
- 3) in caso di mancato versamento da parte del cliente/ospite, il gestore è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.¹⁴

Articolo 5-ter

Obbligo di resa del conto¹⁵

[...]

⁷ Rubrica dell'articolo così modificata dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 105 del 28 dicembre 2020.

⁸ Comma modificato dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 111 del 15 dicembre 2017.

⁹ Comma aggiunto dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 111 del 15 dicembre 2017; così modificato dalla deliberazione consiliare n. 105 del 28 dicembre 2020.

¹⁰ Comma aggiunto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 105 del 28 dicembre 2020.

¹¹ Articolo aggiunto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 111 del 15 dicembre 2017.

¹² Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 105 del 28 dicembre 2020.

¹³ Numero così sostituito dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 105 del 28 dicembre 2020.

¹⁴ Numero aggiunto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 105 del 28 dicembre 2020.

¹⁵ Articolo aggiunto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 111 del 15 dicembre 2017. **Abrogato** dalla deliberazione consiliare n. 105 del 28 dicembre 2020.

Articolo 6 Versamenti¹⁶

1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Fiumicino.
2. In caso di mancato versamento da parte del cliente/ospite, il gestore è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
3. Sulla base dei dati contenuti nella comunicazione periodica trimestrale, il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare.
Il versamento deve essere effettuato esclusivamente tramite il nodo dei pagamenti PagoPA.

Articolo 7 Disposizioni in tema di accertamento¹⁷

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 1 – comma 792 – della legge 160/2019, in materia di accertamento esecutivo.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione comunale può invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.
3. Le disposizioni in materia di rateizzazione per le somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo sono contenute nel vigente regolamento generale delle entrate.

Articolo 8 Sanzioni tributarie e Ravvedimento operoso¹⁸

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione prevista dal comma 4 dell'articolo 5 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
4. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, la sanzione è ridotta – sempreché la violazione non sia stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza – nelle misure previste dal citato art. 13 del d.lgs. 472/1997.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati nella misura prevista dal vigente regolamento generale delle entrate.

¹⁶ Articolo modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 111 del 15 dicembre 2027; **così modificato** dalla deliberazione consiliare n. 105 del 28 dicembre 2020.

¹⁷ Articolo così modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 105 del 28 dicembre 2020.

¹⁸ Articolo così sostituito dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 105 del 28 dicembre 2020.

Articolo 8-bis
Sanzioni amministrative non tributarie¹⁹

1. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione trimestrale di cui al comma 1 dell'articolo 5, nonché per violazioni di ogni altro obbligo derivante dalle disposizioni di cui al presente regolamento, si applica la sanzione pecuniaria da 25,00 (venticinque/00) a 500,00 (cinquecento/00) euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi e della recidività dei comportamenti.
3. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni previste dalla legge 689/1981.

Articolo 9
Riscossione coattiva²⁰

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini di legge, sono riscosse coattivamente, secondo le modalità previste dal regolamento generale delle entrate e, per quanto non regolamentato, ai commi da 792 a 804 dell'articolo 1 della legge 160/2019.

Articolo 10
Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in misura maggiore rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle scadenze successive. L'istanza di compensazione, effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Fiumicino, deve essere presentata almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento, ai fini della preventiva autorizzazione.²¹
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari od inferiori ad euro 10,00 (dieci/00).

Articolo 11
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1993, n. 546.

Articolo 11-bis
Funzionario responsabile²²

1. Il Comune designa il funzionario responsabile, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai tributi stesso.

¹⁹ Articolo introdotto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 105 del 28 dicembre 2020.

²⁰ Articolo così sostituito dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 105 del 28 dicembre 2020.

²¹ Comma così sostituito dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 105 del 28 dicembre 2020.

²² Articolo introdotto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 105 del 28 dicembre 2020.

Articolo 12

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 marzo 2012.²³
2. È costituito un tavolo tecnico composto da delegati dell'Amministrazione e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare nonché al fine di individuare ulteriori procedure semplificate di versamento dell'imposta. Con successiva deliberazione di Giunta comunale verranno stabilite la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo.
3. Per il solo periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2020 ed il 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 34/2020 che all'articolo 180, inserendo il nuovo comma 1-ter dell'articolo 4 del d.lgs. 23/2011, ha introdotto la figura del responsabile del pagamento dell'imposta) il gestore della struttura ricettiva è obbligato alla resa del conto della gestione, da trasmettere al Comune entro il 30 gennaio 2021.²⁴
4. Ai sensi dell'articolo 13, comma 15-quater, del D.L. 201/2011, le modifiche al presente regolamento hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, si applica l'articolo 180 del D.L. 34/2020, in quanto compatibile.²⁵
5. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.²⁶

²³ Comma così modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 30 gennaio 2012.

²⁴ Comma aggiunto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 105 del 28 dicembre 2020.

²⁵ Comma aggiunto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 105 del 28 dicembre 2020.

²⁶ Comma aggiunto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 105 del 28 dicembre 2020.